

R E P U B B L I C A I T A L I A N AN.5017/2004Reg. Dec.N. 8291 Reg. Ric. Anno 1994IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso in appello n. 8291 del 1994 proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12, CONTRO Alessandro Fiamminghi, Elio Affienita, Alberto Gallotti, Cristina Maltese, Rosanna Di Tomassi, Marzia Amiconi, Renato Ciamarra, Anna Laura Caputo, Laura Gallo, Marco Forte, rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero Frascaroli, con il quale domiciliavano in Roma al viale Regina Margherita n.46, per l'annullamento della sentenza n. 1080/1994 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I il 6 luglio 1994. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza dell'11 maggio 2004, il Dott. Sergio De Felice; Uditi i difensori delle parti, G.P. Mosca su delega dell'avv. R. Frascaroli e l'Avvocato dello Stato Ferrante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F A T T O La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso, presentato da dieci candidati agli esami per l'ammissione alla professione di procuratore legale presso la Corte di Appello di Roma, contro i provvedimenti di annullamento della prova scritta adottati dalla Commissione esaminatrice. Tale provvedimento era stato adottato in seguito all'accertamento del fatto che le buste interne, contenente le schede segrete nelle quali erano riportate le generalità del candidato, erano aperte in violazione del disposto di cui all'art. 22 R.D. 22 gennaio 1934 n.37. A giudizio della commissione tale fatto integrava gli estremi della riconoscibilità dei candidati, i cui elaborati andavano pertanto annullati ai sensi dell'art. 23 ultimo comma R.D. 37/1934. La sentenza di accoglimento veniva motivata sulla base della osservazione che la scollatura della busta relativa ad un elaborato del concorrente non assurge ad elemento di differenzialità integrante segno di riconoscimento, nell'ambito di una tornata concorsuale in cui, come verificato a posteriori, tale inconveniente della apertura delle buste avrebbe riguardato ben cinquanta candidati, le cui prove erano state annullate. Il ricorso veniva accolto per quanto riguarda la ricorrente Di Tomassi Rosanna, che aveva superato le prove alle quali era stata ammessa con riserva, mentre veniva dichiarato improcedibile per gli altri ricorrenti, che, o non avevano superato l'esame, a seguito della correzione degli elaborati, o che, pur ammessi agli orali, non li avevano poi superati. L'appello del Ministero è fondato sul difetto di motivazione della sentenza, in quanto non è dato rinvenire alcun nesso tra il numero degli annullamenti per c.d. busta aperta e la violazione della par condicio. La unica regola che avrebbe dovuto seguire il giudice è quella della violazione dell'anonimato. Né significa alcunché in fatto il numero di cinquanta candidati in un esame riguardante migliaia di persone. Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello. Alla udienza pubblica dell'11 maggio 2004 la causa è stata trattenuta in decisione. D I R I T T O Nella specie, l'amministrazione aveva inteso violato il principio dell'anonimato nell'esame di abilitazione forense, perché era avvenuta la scollatura delle buste interne, il cui contenuto era accessibile. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso, sulla base del ragionamento che la avvenuta scollatura, per le circostanze in cui era avvenuta (aveva interessato cinquanta candidati tra migliaia di candidati e di elaborati), non assurgeva ad elemento di differenzialità tale da integrare il segno di riconoscimento. Il Ministero appella la suddetta sentenza, ritenendola ingiusta e non motivata. L'appello è infondato. L'art. 22 R.D. 37/1934, per l'esame di abilitazione alla professione forense, stabilisce il sistema delle buste, la più grande, nella quale sono inserite le prove senza apposizione di nomi o contrassegni, e la busta piccola, che

